

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 94-21

**Oggetto:** Addendum all'Accordo tra la Regione Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 luglio 2020, per l'erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 9 DIC. 2020

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Visto** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

**Visto** il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

95



**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 luglio 2020 con cui è stato adottato l'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dall'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo";

**Preso atto** che il suddetto Accordo è stato sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 6 agosto 2020;

**Visto** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale ha introdotto nuove indennità per i lavoratori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto**, in particolare, l'articolo 84, comma 8, lettera b), del citato D. L. 34/2020 il quale ha previsto l'erogazione di una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

**Tenuto conto** che la medesima disposizione di cui al comma 8, lett. b dell'articolo 84 ha previsto, in sede di conversione del decreto-legge 34/2020, che la predetta indennità fosse comunque riconosciuta ai lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, non beneficiari del trattamento di integrazione salariale, in base ai requisiti stabiliti dal comma 10 del medesimo articolo, quest'ultimo stabilendo altresì che ai predetti lavoratori fosse corrisposta unicamente detta indennità;

**Atteso** che l'accordo di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39/2020 sopra citata non contempla l'erogazione della misura di sostegno in argomento ai beneficiari previsti dall'articolo 84, comma 8, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 932 del 9 luglio 2020 con cui la Regione Veneto ha stanziato, a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, l'impiego delle risorse finanziarie utili ad integrare le sole indennità nazionali di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 84, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020 e non anche quelle di cui all'art. 84, comma 8, lett. b);

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1258 del 1° settembre 2020, con la quale la stessa Regione ha stanziato l'importo di euro 1.500.000,00 a integrazione dell'indennità nazionale prevista a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di cui all'art. 84, comma 8, lettera b) del decreto-legge n. 34/2020 per l'erogazione di un importo individuale pari a 1.000,00 euro;



**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 17 novembre 2020, con cui la Regione Veneto ha approvato il testo dell'Addendum all'Accordo tra INPS e la Regione Veneto di cui alla deliberazione n. 39/2020;

**Vista** la nota n. prot. 494218/840003 del 19 novembre 2020, con cui la Regione Veneto ha richiesto all'Istituto di proseguire la collaborazione di cui all'Accordo perfezionato tra le Parti in data 6 agosto 2020 al fine dell'erogazione di una misura regionale integrativa di quelle individuate a livello nazionale anche per la categoria dei lavoratori intermittenti dello spettacolo come sopra individuata;

**Atteso** che lo schema di Addendum prevede che l'INPS proceda, per conto della Regione Veneto, al pagamento di un importo individuale pari a 1.000,00 euro a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, residenti nella Regione Veneto, e già beneficiari delle misure nazionali erogate dall'INPS sulla base dei requisiti di cui all'art. 84, comma 8, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

**Preso atto** che l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'erogazione delle misure agli stessi soggetti, unitamente alle misure di sicurezza che verranno adottate per le attività in argomento, le operazioni inerenti alla fatturazione, così come ogni altro aspetto non richiamato o non modificato nell'atto di cui si tratta, seguirà le modalità, le condizioni e gli impegni già assunti dall'INPS e dalla Regione Veneto nell'accordo perfezionato in data 6 agosto 2020;

**Preso atto** che ai fini dell'erogazione dell'indennità integrativa in oggetto, la Regione deve provvedere ad accreditare all'INPS la necessaria provvista finanziaria comprensiva anche di quanto spettante, a titolo di rimborso, per gli oneri sostenuti per il servizio di pagamento;


**Preso atto** che l'accredito preventivo delle somme necessarie costituisce condizione senza la quale l'INPS non può effettuare il pagamento delle misure regionali;

**Preso atto** che sono confermati gli importi previsti nell'Accordo di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39/2020 e che, pertanto, la Regione riconosce all'INPS - quale rimborso degli oneri sostenuti per il servizio svolto - 2,14 euro, esente IVA, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A.;

**Preso atto** che le somme pervenute all'INPS a titolo di provvista anticipata per il pagamento delle indennità, sono imputate al capitolo di entrata del bilancio finanziario 8E2320099 "Assunzioni di debiti diversi" e che a seguito del pagamento delle prestazioni, viene registrato l'utilizzo della provvista con la movimentazione del capitolo di uscita del bilancio finanziario 8U2220099 "Estinzione di debiti diversi";

**Atteso**, inoltre, che le prestazioni erogate per conto della Regione Veneto, sono rappresentate nel bilancio dell'Istituto nell'ambito delle partite di giro, nei capitoli:

- 3U4121011 - *Pagamento di prestazioni per conto di altri enti*;



- 3E4122011 – *Anticipazioni e rimesse per il pagamento di prestazioni per conto di altri enti;*

**Preso atto** che il rimborso dei costi del servizio reso alla Regione Veneto va differentemente imputato, a seconda che si tratti di una quota di corrispettivo a titolo di provento, misurato sulle attività di adeguamento delle procedure e di elaborazione dei dati da queste provenienti al fine di individuare i beneficiari delle misure, ovvero che si tratti di una quota di rimborso delle spese affrontate dall'INPS per adempiere all'accordo quali costi bancari o postali;

**Preso atto**, in particolare, che i recuperi interesseranno i seguenti capitoli del bilancio finanziario:

- 3E1307004 – *Rimborsi di spese per l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito e altri servizi svolti per conto di altri enti e organismi vari;*
- 5E1309003 – *Recupero di spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;*

**Preso atto** l'Inps e la Regione Veneto, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Addendum - ai fini del rispetto del Regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018 - assicurano che i trattamenti di dati saranno compiuti nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo le specifiche modalità e avuto riguardo alle misure di sicurezza e ai vincoli di riservatezza già individuati nell'Accordo siglato tra le medesime Parti in data 6 agosto 2020, a cui, per tali aspetti, fanno espresso rinvio;


**Visto** il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

**Vista** la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

### **DELIBERA**

di adottare l'Addendum all'Accordo tra la Regione Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 luglio 2020, per l'erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



Il Direttore regionale del Veneto sottoscriverà digitalmente l'accordo previa verifica degli atti presupposti.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

F.to Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

F.to Tridico

**Addendum all'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 39 del 29 luglio 2020, per l'erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.**

**Tra**

La Regione del Veneto, (di seguito anche "Regione") con sede in Venezia, via Dorsoduro, 3901, nella persona del .....

**e**

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona del Direttore della Direzione regionale per il Veneto, dott. Antonio Pone, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.....del.....

di seguito congiuntamente "le Parti"

**VISTI**

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto *"Accordo tra la Regione Veneto e Inps per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dall'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo"*;
- l'accordo di pari oggetto successivamente sottoscritto digitalmente dalle Parti e perfezionatosi in data 6 agosto 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse*



*all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha introdotto nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

- in particolare, l'articolo 84 del suddetto decreto-legge n.34/2020, che al comma 8 lettera b) prevede per i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, l'erogazione di una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020;
- la citata disposizione precisa che per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, non beneficiari del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10 del medesimo articolo;
- il comma 10 del suddetto art. 84 nel quale è stabilito che per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1258 del 01.09.2020 con la quale la stessa Regione ha programmato l'impiego di un importo di euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse individuate nel Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) al fine dell'integrazione dell'indennità nazionale prevista a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di cui all'art. 84 comma 8 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per un importo individuale pari a 1.000,00 euro;
- la nota della Regione Veneto prot n. 494218/840003 del 19 novembre 2020 con la quale, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 1567 del 17.11.2020, è stato richiesto all'INPS di proseguire la collaborazione di cui all'accordo perfezionato tra le Parti in data 6 agosto 2020 al fine dell'erogazione di misure regionali integrative di quelle individuate a livello nazionale anche per la categoria dei lavoratori intermittenti dello spettacolo come sopra individuata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)*



*2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";*

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

#### **CONSIDERATO CHE**

- la richiesta di cui sopra è tesa a consentire l'erogazione delle misure regionali di cui trattasi in continuità con l'accordo sottoscritto dalle Parti a seguito della deliberazione n. 39/2020 con l'intento di collaborare per stabilire sinergicamente un procedimento semplificato di concessione della misura a sostegno dei lavoratori individuati nell'attuale contesto emergenziale;
- con riferimento all'accordo di cui sopra sono stati già effettuati dall'INPS, per conto della Regione, i pagamenti inerenti alle indennità regionali integrative di quelle nazionali previste dall'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo;
- con riferimento, inoltre, allo stesso accordo sopra richiamato, sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla liquidazione degli importi dovuti all'INPS dalla Regione per il servizio già svolto per suo conto;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STABILISCONO CHE**

- l'INPS procederà, per conto della Regione Veneto, al pagamento di un importo individuale pari a 1.000,00 euro a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, residenti in Regione del Veneto, e già






beneficiari delle misure nazionali erogate dall'INPS sulla base dei requisiti di cui all'art. 84, comma 8 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

I pagamenti in argomento trovano copertura finanziaria nello stanziamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1258 dell'1.09.2020 per un importo di euro 1.500.000,00.

- Ai fini dell'erogazione dell'indennità integrativa di cui al punto precedente, la Regione provvederà ad accreditare all'INPS, almeno quindici giorni prima della data di regolamento, sulla contabilità speciale n. 1538 presso la Tesoreria provinciale di Venezia – Sez. 224 intestata a INPS - Direzione Regionale Veneto (IBAN IT65P0100003245224200001538) la necessaria provvista finanziaria comprensiva anche di quanto spettante, a titolo di rimborso, per gli oneri sostenuti per il servizio di pagamento. L'accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento dell'indennità da erogare e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
- Per detto servizio, la Regione riconosce all'INPS l'importo, esente da IVA, pari a 2,14 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A.
- L'INPS si impegna ad inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell'utenza telefonica cellulare il seguente SMS *"E' stato disposto a suo favore il pagamento dell'Indennità integrativa della Regione del Veneto, DGR n. 1258/2020 - Regione del Veneto - POR FSE 2014-2020"*.
- L'individuazione dei soggetti beneficiari, l'erogazione delle misure agli stessi soggetti, la fornitura di dati anonimizzati e aggregati, le operazioni inerenti alla fatturazione, così come ogni altro aspetto non richiamato o non modificato nel presente atto, seguiranno le modalità, le condizioni e gli impegni già assunti dall'INPS e dalla Regione Veneto nell'accordo perfezionatosi in data 6 agosto 2020 del quale, questo atto, costituisce un addendum.
- L'INPS e la Regione Veneto, ai fini del rispetto del Regolamento UE, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Codice, assicurano che i trattamenti di



dati personali oggetto del presente Addendum saranno compiuti nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo le specifiche modalità e avuto riguardo alle misure di sicurezza e ai vincoli di riservatezza già individuati nell'Accordo siglato tra le medesime Parti in data 6 agosto 2020, a cui, per tali aspetti, fanno espresso rinvio.

**INPS**

**Regione del Veneto**

A handwritten signature in black ink is positioned above a thick, solid black horizontal bar. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with a capital 'P'.